

## **Cass., civ. sez. III, del 21 agosto 2018, n. 20845**

3.2. In secondo luogo, non sussiste alcuna violazione o falsa applicazione delle norme indicate dai ricorrenti in relazione al carattere oneroso dell'atto di trasferimento tra loro intervenuto che costituirebbe l'adempimento di un debito scaduto. In particolare, secondo la tesi propugnata dai ricorrenti, l'esame dell'accordo di separazione avrebbe meritato uno specifico esame finalizzato a verificare prima la sussistenza della scientia fraudis per consentire, dopo, l'azionabilità della revocazione.

Questa Corte ha già chiarito, con giurisprudenza del resto nota e richiamata dallo stesso ricorrente (pag. 8 in ricorso), che l'art. 2901 c.c. tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine, circa lo "scopo" ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere l'atto dispositivo. Ne deriva, pertanto, che è incontrovertito che sono soggetti alla azione revocatoria - in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. - anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. Sez. 3, 26/07/2005, n. 15603 e, più di recente, con riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale soggetto a revocatoria, v. Cass. Sez. 3, n. 07/10/2008, n. 24757).

Nello stesso ambito, giova osservare che è stato inoltre precisato che nel caso in cui il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del debitore (ed, anzi, dall'accordo di due soggetti - marito e moglie - entrambi debitori nei confronti di un creditore) esso diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto dal debitore in costanza di esposizione debitoria nei confronti della creditrice, sicché l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (cfr. Cass. Sez. 3 22/01/2015, n. 1144).

La Corte di merito ha mostrato di aver correttamente dato applicazione ai sopra richiamati principi accertando che, nella specie, non solo ricorrevano tutte le condizioni per farsi luogo alla revocazione di un atto a titolo gratuito tenuto conto della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (essendo risultato con certezza che lo esso fu posto in essere successivamente al sorgere del credito vantato dalla creditrice S. nei riguardi della Ed e quindi, del socio debitore E), ma anche quelle necessarie per farsi luogo alla revocazione di un atto a titolo oneroso in ossequio alla testuale previsione di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. avendo verificato la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (moglie del debitore). Contrariamente a quanto sostenuto dei ricorrenti, quindi, la Corte territoriale di appello ha adeguatamente verificato sia il carattere oneroso dell'atto sia il requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo sulla base delle seguenti puntuali argomentazioni:

- il giudice di prima istanza aveva evidenziato come l'azione risarcitoria promossa dalla creditrice S contro l'Ed era stata promossa sin dal 1996 «risalendo», ha soggiunto la Corte, «il crollo del solaio, - che non va dimenticato, segna il sorgere della ragione del credito - evidentemente, ad epoca ancora antecedente, nella notte tra il 31/7 e 1/1/8/95» (pag. 7 in motivazione); «a quell'epoca, per stessa ammissione delle parti convenute in primo grado (odierne ricorrenti n.d.r.) ed anche dando per buona l'epoca da queste indicata, la separazione era lungi dall'avvenire, visto che la si data al 1998/99 e quale

termine effettivo e maggiormente puntuale di riferimento al momento del contratto di locazione stipulato dall'E, peraltro registrato solo il 18.1.2000 circostanza che, anche a cagione della irrilevanza, oltre che dell'articolazione su fatti negativi dedotti, oltretutto, in maniera estremamente generica e presuntivamente smentiti dalle stesse affermazioni dell'appellante incidentale (...) portavano, come portano, a ritenere superflua la prova richiesta nel primo giudizio» (pag. 8 in motivazione);

- che la L fosse a conoscenza della ragione del credito tenuto conto che la stessa ha ammesso di essere a conoscenza del crollo del solaio;

- che alcuna specifica posizione era stata assunta dagli appellanti né fornita qualche plausibile spiegazione in ordine alla singolare temporalità di svolgimento degli eventi, già evidenziata dal Tribunale, in ordine cioè alla stretta correlazione dell'accordo di separazione rispetto alla sentenza emessa a favore della S. e all'atto notarile di trasferimento, immediatamente successivo alla notifica del pignoramento;

- che, infine, le considerazioni svolte dalla L in ordine alla supposta posizione economica del coniuge anche sotto il profilo della possibilità di far fronte ad eventuali esposizioni debitorie con altri beni «non erano state supportate da elementi di prova o dati rappresentativi effettivi».

Infine, va notato che i giudici di merito - ai fini della invocata revocatoria - hanno mostrato di aver esteso l'esame a tutti gli elementi dell'operazione negoziale posta in essere dai coniugi E - L con l'accordo separativo, non limitandosi a esaminare soltanto l'atto di cessione immobiliare, ma verificando il contenuto obbligatorio dell'accordo separativo.